

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 19 Novembre 2018 presso la sede Assaeroporti in Roma, si sono incontrate le OO.SS. nazionali Filt-CGIL, Fit-CISL, Uiltrasporti, UGL Trasporto Aereo e le Associazioni Datoriali Assaeroporti, Assohandlers, Assaereo, Assocontrol e Fairo di seguito "Le Parti"

Premesso che

- la stagionalità costituisce un connotato strutturale del settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali;
- si rendono pertanto necessarie adeguate politiche legislative e contrattuali tese a favorire la flessibilità organizzativa in ragione della ciclicità dei volumi produttivi;
- il D. lgs. 81/15 ha affidato alla contrattazione collettiva l'individuazione delle attività stagionali e della modalità e dei limiti di utilizzo del contratto a tempo determinato;
- in data 14 luglio 2018 è entrato in vigore il D.L. n. 87/2018, c.d. "Decreto Dignità" convertito dalla L. n. 96/2018 con modificazioni, che ha ridefinito la normativa in materia di contratti a tempo determinato, confermando al contempo il ruolo della contrattazione collettiva nell'individuazione delle attività stagionali per le quali è consentita una disciplina speciale rispetto alle disposizioni contenute nel Decreto medesimo;
- le Parti si danno atto che è in corso la trattativa per il rinnovo del CCNL del trasporto aereo scaduto il 31 dicembre 2016.

Le Parti convengono quanto segue

- 1 le Premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2 le attività svolte dalle imprese a cui trova applicazione il CCNL del trasporto aereo, hanno carattere stagionale in relazione all'intensificazione del traffico passeggeri e merci in alcuni periodi dell'anno;
- 3 alle imprese anzidette è, dunque, consentita la stipula di contratti a tempo determinato stagionali nell'ambito delle attività operative per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti;
- 4 in forza delle previsioni di cui all'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, i periodi di lavoro svolti con contratti di lavoro a tempo determinato stagionali non concorrono alla determinazione del limite di durata massima di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 19 anzidetto;
- 5 ai sensi dell'art. 23, d.lgs. n. 81/2015, l'assunzione di lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato stagionali:
 - a) non è soggetta ai limiti quantitativi previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva per l'assunzione di lavoratori a termine, per le imprese in cui non si faccia concomitante ricorso alla somministrazione a tempo determinato;
 - b) è soggetta al limite quantitativo del 15% del personale a tempo indeterminato complessivamente impiegato al 31 dicembre dell'anno precedente, per le imprese in cui si faccia concomitante ricorso alla somministrazione a tempo determinato;
- 6 i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi del presente accordo dovranno indicare come causale esclusivamente "stagionalità" e potranno essere stipulati o ai sensi della lettera a) o ai sensi della lettera b) del punto 5 che precede;
- 7 sono fatte salve le intese di secondo livello già sottoscritte o in via di definizione per le imprese in procedura di amministrazione straordinaria;

8 il presente accordo ha validità fino alla data del rinnovo del CCNL di settore, Parte Generale e comunque non oltre le assunzioni effettuate entro il 31 maggio 2019. Dal 1 giugno 2019 il presente accordo decadrà automaticamente.

Letto confermato e sottoscritto

Per Associazioni Datoriali

Assaeroporti



Assohandlers



Assaereo



Assocontrol




Fairo



Per le OO.SS.


Filt CGIL



Filt CISL



Ultrasporti



UGL Trasporto Aereo

